



# CITTÀ DI TRECCATE

## PROVINCIA DI NOVARA

### Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione.

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 20.00, nella sala del Centro Incontro Anziani in Via Fratelli Russi n. 3, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. SANSOTTERA FILIPPO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	SANSOTTERA FILIPPO	Presente		12	BINATTI FEDERICO	Assente	
2	RUGGERONE ENRICO	Presente		13	CRIVELLI ANDREA	Presente	
3	MOCCHETTO PIETRO	Presente		14	CAPOCCIA GIORGIO	Presente	
4	PUCCIO ISABELLA	Presente		15	CANETTA ROSSANO	Assente	
5	CARABETTA ROSARIO	Presente		16	CASELLINO TIZIANO	Assente	
6	CORTESE GIANFRANCO	Presente		17	EDOARDO LOCARNI	Assente	
7	ALMASIO PIER PAOLO	Presente					
8	DATTOLO FEDERICO	Presente					
9	ANTONINI ADRIANO	Presente					
10	COSTA FRANCESCA	Presente					
11	VARISCO ROBERTO	Presente					

**Totale: Presenti 13 - Assenti 4**

Sono, altresì, presenti gli Assessori: A. Marchi, G. Rosina, M. Zeno, M. Uboldi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16.6.1998, n. 191);
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1 commi 142 – 144 della legge sopra citata apporta ulteriori modificazioni ed integrazioni alla materia ed in particolare stabilisce che "I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.5.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali" ed inoltre con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;
- DATO ATTO che l'art. 1 quinquies introdotto dalla legge 44/2012 che ha convertito il D.L. 16/2012 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
- VISTI i decreti del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 254 del 31.10.2015) e del 1.3.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 in data 7.03.2016), con i quali è stato prorogato

rispettivamente al 31 marzo 2016 e al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO

l'art. 1, della L. 208/2015:

comma 26 - Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 017 del 03/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le aliquote dell'addizionale Irpef articolate in base agli scaglioni di reddito stabiliti dallo Stato per il pagamento dell'Irpef, secondo criteri di progressività e si approvava il regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale Irpef;

RICHIAMATE

inoltre, le proprie deliberazioni n. 017 del 03/07/2014 e n. 022 del 29/05/2015, esecutive ai sensi di legge, con le quali si confermavano le aliquote dell'addizionale Irpef per gli anni 2014 e 2015;

RITENUTO

pertanto di confermare anche per l'annualità 2016 le aliquote dell'addizionale nel modo seguente:

SCAGLIONI DI REDDITO	% APPLICAZIONE ADDIZIONALE
Fino a 15.000,00 Euro	0,60
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro	0,62
Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro	0,70
Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro	0,78
Oltre 75.000,00 Euro	0,80

e di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 8.500,00 € con la precisazione che, in caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo;

SENTITA

la relazione del Sindaco e del Consigliere Almasio e gli interventi dei Consiglieri Capoccia, Mocchetto, Varisco, Crivelli, Carabetta e degli assessori Rosina e Zeno e le repliche del Sindaco e del Consigliere Almasio

riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi della seduta odierna;

- VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione costituisce atto urgente ed improrogabile, in quanto l'inattività del Consiglio comunale si configurerebbe come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi o provvedimenti amministrativi;
- VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che di seguito integralmente si riporta:  
"In merito alla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole";
- VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;
- CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 2 (Capoccia, Crivelli) su n. 13 consiglieri presenti e n. 12 votanti essendosi astenuto n. 1 consigliere (Varisco)

#### DELIBERA

- 1 - di confermare, anche per l'anno 2016, l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura sotto indicata e determinata applicando le aliquote al reddito complessivo suddiviso per i seguenti scaglioni di reddito, corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale di cui al T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22.12.1986 n. 917:

SCAGLIONI DI REDDITO	% APPLICAZIONE ADDIZIONALE
Fino a 15.000,00 Euro	0,60
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro	0,62
Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro	0,70
Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro	0,78
Oltre 75.000,00 Euro	0,80

- 2 - di confermare la soglia di esenzione per i redditi fino a 8.500,00 Euro con la precisazione che, in caso di superamento, l'addizionale è dovuta ed è calcolata sul reddito complessivo;
- 3 - di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale IRPEF sarà introitato sul capitolo 1130 articolo 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 in corso di approvazione;
- 4 - di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5 - di dare atto che il Responsabile del Settore Ragioneria Economato tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti votanti

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.